



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori NICITA, BASSO, MELONI, BOCCIA, BAZOLI, MIRABELLI, LORENZIN, ZAMBITO, IRTO, D’ELIA, ZAMPA, ALFIERI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI e VERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2023

Disposizioni in materia di legge annuale per il digitale

ONOREVOLI SENATORI. – La transizione digitale è parte integrante del programma europeo *Next Generation EU* e costituisce, assieme alla transizione ecologica, una delle due direttrici fondamentali per lo sviluppo socio-economico e la sostenibilità dei Paesi membri.

Tutti i settori e tutti gli ambiti nei quali si esplica l'azione di politiche pubbliche per la transizione digitale (comunicazioni elettroniche, sanità, istruzione, trasporti, energia, *e-commerce*, industria audiovisiva, sicurezza, ambiente, agricoltura e tutela del mare, pubblica amministrazione e così via) sono chiamati ad una trasformazione fondamentale i cui benefici siano diretti a contrastare le diseguaglianze, accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso a servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini, garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale, promuovere un commercio elettronico equo, tutelare pluralismo, garanzie e diritti degli utenti nel *web*, nonché la sovranità dei dati personali e i diritti dei lavoratori in transazioni mediate da piattaforme digitali.

I temi della transizione digitale sono trasversali al Piano nazionale di ripresa e resilienza, oltre a trovare specifiche proposte nella Missione 1, coerenti con gli obiettivi sulla digitalizzazione fissati dall'Unione europea nel Programma strategico per il decennio digitale 2030, che stabilisce un ciclo annuale di cooperazione per conseguire i *target* e gli obiettivi comuni. Questo quadro di *governance* si basa su un meccanismo di cooperazione annuale che coinvolge la Commissione e gli Stati membri. Tale meccani-

simo si articola in un sistema di monitoraggio strutturato, trasparente e condiviso basato sull'indice dell'economia e della società digitale (DESI) per misurare i progressi compiuti verso ciascuno degli obiettivi per il 2030; una relazione annuale in cui la Commissione valuta i progressi compiuti e formula raccomandazioni per le azioni; la pubblicazione, ogni due anni, delle tabelle di marcia strategiche aggiornate per il decennio digitale in cui gli Stati membri delineano azioni adottate o pianificate per raggiungere gli obiettivi per il 2030; un meccanismo per sostenere l'attuazione di progetti multinazionali.

La differenza tra le tendenze stimate e il percorso ideale consentirà alla Commissione di monitorare il divario nello sforzo necessario. La Commissione riesaminerà gli obiettivi entro il 2026 per fare il punto sugli sviluppi tecnologici, economici e sociali.

Il 15 dicembre 2022 la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha firmato la dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali, successivamente presentata dalla Commissione nel gennaio 2022, nella quale si struttura l'impegno dell'Unione europea a favore di una trasformazione digitale sicura e sostenibile che ponga le persone al centro, in linea con i valori fondamentali dell'Unione e i diritti fondamentali: le tecnologie digitali devono proteggere i diritti delle persone, sostenere la democrazia e garantire che tutti gli attori digitali agiscano in modo responsabile e sicuro; le persone dovrebbero beneficiare di un ambiente *online* equo, essere al sicuro da contenuti illegali e dannosi ed essere potenziate quando interagiscono con tecnologie nuove e in evoluzione come l'intelligenza artifi-

ziale; l'ambiente digitale dovrebbe essere sicuro e protetto. Tutti gli utenti, dall'età dell'infanzia a quella più anziana, dovrebbero essere potenziati e protetti; la tecnologia deve unire, non dividere, le persone e tutti i cittadini europei devono avere accesso a *Internet*, alle competenze digitali, ai servizi pubblici digitali e a condizioni di lavoro eque; i cittadini dovrebbero essere in grado di impegnarsi nel processo democratico a tutti i livelli e avere il controllo sui propri dati; i dispositivi digitali dovrebbero sostenere la sostenibilità e la transizione verde. Le persone devono conoscere l'impatto ambientale e il consumo energetico dei loro dispositivi.

Accanto alle politiche espressamente dedicate alla costruzione delle reti di connettività (VHCN), all'innovazione digitale nella pubblica amministrazione e alla promozione dei servizi digitali (con il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) o *Digital Services Act*) e della concorrenza sui mercati digitali (regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) o *Data Markets Act*), assumono rilievo le politiche volte a governare l'accesso, la fruizione e la cessione dei dati, come la trasparenza degli algoritmi, da ultimo oggetto di regolazione europea, attuata o in fase di approvazione, come il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, cosiddetto GDPR, il cosiddetto *Data Act*, il regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, cosiddetto *Data Governance Act*, il cosiddetto *Data Health Act*, il cosiddetto *Artificial Intelligence Act*, nonché il di-

battito in corso sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali.

La natura trasversale e progressiva degli obiettivi del Programma strategico per il decennio digitale 2030 e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché la centralità assunta dalla transizione ecologica all'interno delle aree tematiche e degli obiettivi strategici nel Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, impongono la istituzione di un punto focale di osservazione, di coordinamento e di aggiornamento delle numerose iniziative, europee e nazionali, che si focalizzano sul tema della transizione digitale.

Per tali ragioni, appare necessario che l'Italia si doti di una legge annuale per il digitale, finalizzata a fotografare i progressi nell'adozione delle politiche, a individuare e rimuovere gli ostacoli tecnologici e regolatori all'accesso e al dispiego dell'innovazione digitale, a rafforzare tutele e garanzie per gli utenti dei servizi digitali e i lavoratori e ad aggiornare, ove necessario, il quadro normativo così da garantire l'accesso di imprese, utenti, consumatori e lavoratori ad un ecosistema digitale che ne tuteli i diritti e che diffonda equamente i suoi benefici.

Nel merito, il disegno di legge istituisce il Comitato per lo sviluppo digitale e la regolazione costituito da un rappresentante ciascuno dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dell'Agenzia per l'Italia digitale. Il Comitato è presieduto, con rotazione annuale, da un rappresentante delle autorità indipendenti e delle agenzie che lo compongono. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato predispone e trasmette al Governo una relazione annuale sullo stato dello sviluppo digitale nel Paese e sugli ostacoli tecnologici

e regolatori al dispiego dell'innovazione digitale.

Il Governo è tenuto a presentare alle Camere, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale del Comitato, il disegno di legge annuale per il digitale prevedendo che esso sia diviso in diverse sezioni e che sia accompagnato da una relazione illustrativa che evidenzi: lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale dei mercati e dei servizi digitali, nonché di garanzie e tutela per i cittadini, con particolare riguardo per i minori; lo stato di attuazione degli interventi previsti in precedenti leggi nazionali e in direttive e regolamenti europei, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione; l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti, nel corso dell'anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

Le sezioni del disegno di legge dovranno contenere: norme di immediata applicazione al fine di rimuovere gli ostacoli all'innova-

zione digitale, di promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e agenzie governative, ed alle indicazioni contenute nelle rispettive relazioni annuali; una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, sempre ai fini di cui al punto precedente, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge in esame; l'autorizzazione ad adottare atti di normazione secondaria; disposizioni recanti i principi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze normative; norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

Per le spese di funzionamento dei servizi e degli uffici del Comitato è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui. Il personale da assegnare al Comitato è individuato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito del personale di ruolo della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge disciplina l'adozione della legge annuale per il digitale, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allo sviluppo della transizione digitale, di promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, di garantire l'accesso e la tutela di consumatori e imprese, di accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso a servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini, di garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale, di mantenere dinamiche concorrenziali sui mercati digitali, di promuovere un commercio elettronico equo, di tutelare pluralismo, garanzie e diritti fondamentali dei cittadini nel *web*, nonché la sovranità sui dati personali dei titolari degli stessi e i diritti dei lavoratori in transazioni mediate da piattaforme digitali.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato per lo sviluppo digitale e la regolazione, di seguito denominato Comitato, costituito da un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, un rappresentante dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, un rappresentante dell'Autorità di regolazione dei trasporti, un rappresentante del Garante per la protezione dei dati personali, un rappresentante dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia digitale. Il Comitato

è presieduto, con rotazione annuale, da un rappresentante delle autorità indipendenti e delle agenzie che lo compongono. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato predispose e trasmette al Governo una relazione annuale sullo stato dello sviluppo digitale nel Paese e sugli ostacoli tecnologici e regolatori al dispiego dell'innovazione digitale.

3. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale di cui al comma 2, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il digitale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella citata relazione annuale, nonché degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di ogni altra iniziativa europea connessa all'innovazione digitale e alle politiche per la transizione digitale.

4. Il disegno di legge di cui al comma 3 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione al fine di rimuovere gli ostacoli all'innovazione digitale e di promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e agenzie governative e alle indicazioni contenute nelle rispettive relazioni annuali;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, ai medesimi fini di cui alla lettera *a)*, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

c) l'autorizzazione ad adottare atti di natura regolamentare nelle materie di cui al comma 1;

d) disposizioni recanti i principi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze normative nelle materie di cui al comma 1;

e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi in-

renti alle materie di cui al comma 1, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

5. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 3 una relazione di accompagnamento che evidenzi:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale delle industrie a rete;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti in precedenti leggi nazionali e in direttive e regolamenti dell'Unione europea, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti, nel corso dell'anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

6. Per le spese di funzionamento dei servizi e degli uffici del Comitato è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui. Il personale da assegnare al Comitato è individuato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del personale di ruolo della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

€ 1,00